



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

Prot. n. 1318 / 001.2018.11 del 18 GENNAIO 2018 Pos. Coll. e Coord. n.2.

Oggetto: Esercizio del diritto di accesso. Quesito.

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità
e dei Trasporti - Servizio 2 - Piano Regionale dei
Trasporti. - Trasporto Ferroviario Regionale
Viale Leonardo da Vinci, 161
90145 Palermo

(Rif. Prot. 64203 del 29.12.2017)

1. Con la nota in riferimento viene chiesto l'avviso dello scrivente in ordine alla possibilità di consentire ad un deputato regionale l'accesso a documenti finanziari per i quali il relativo titolare ha espressamente richiesto la riservatezza trattandosi "*di dati riguardanti gli interessi industriali e commerciali della Società*".

Viene, pertanto, chiesto parere al fine di accertare se la richiesta di riservatezza possa essere opposta al deputato richiedente, ovvero se, alla luce delle disposizioni di cui all'art. 28 bis della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, "*tali atti debbano essere trasmessi evidenziandone la riservatezza e le responsabilità connesse alla eventuale divulgazione o utilizzo in atti accessibili ancorché costituenti esercizio della funzione.*".

2. In relazione alla consultazione richiesta si osserva quanto segue.

L'art. 28 bis della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 ("*Diritto di accesso ai documenti amministrativi dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana*"), attribuisce ai deputati dell'Assemblea regionale, per l'esercizio delle loro funzioni, il diritto di accesso "*secondo le disposizioni di cui agli articoli precedenti*", specificando che le esigenze conoscitive connesse con la relativa funzione, devono essere considerate motivazioni sufficienti per l'esercizio del diritto medesimo.

Tale disposizione, quindi, nell'escludere la necessità di una preventiva verifica dell'interesse concreto ed attuale posto alla base dell'accesso agli atti, ritiene comunque che lo stesso possa essere esercitato non indiscriminatamente ma "*secondo le disposizioni di cui agli articoli precedenti*".

Al riguardo si osserva che, nell'attuale versione, l'art. 25 della L.R. 10/1991, opera un rinvio espresso agli articoli 22, 23, 24 e 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

L'art. 24 della legge n.241/90 ("*Esclusione dal diritto di accesso*"), detta regole volte a contemporaneamente il diritto di accesso con la salvaguardia della riservatezza di altri soggetti.

In particolare, il comma 2 del citato articolo 24 delega alle singole Amministrazioni la possibilità di individuare i documenti sottratti all'accesso¹, mentre il comma 6² demanda ad un regolamento le categorie di documenti che possono essere sottratti all'accesso, tra i quali quelli relativi alla *"riservatezza delle persone fisiche e giuridiche, di gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari (...)"*.

Il D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352 (*"Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi"*), all'art. 8 (*"Disciplina dei casi di esclusione"*), comma 5, lett. d), oggi abrogato, includeva tra i documenti sottratti all'accesso quelli che riguardavano le *"imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi (...) finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari (...)"*.

In ambito regionale, il D.P.Reg. 16 giugno 1998, n.12 (*"Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale."*), all'art. 13, comma 1, rinvia espressamente alla disposizione di cui all'art. 8 sopra richiamata del D.P.R. n.352/1992.

Trattasi di un rinvio statico che, come più volte chiarito da questo Ufficio (*ex multis* cfr. parere n.155.2004.11), fa sì che la norma richiamata *"diventi idealmente parte della norma rinviante così come si trova scritta nel momento in cui avviene il rinvio, cosicché tutte le successive modificazioni della norma richiamata non toccano la norma rinviante ed anche l'abrogazione della legge richiamata non modifica il contenuto della norma di rinvio."*

Per altro verso, va rilevato che il D.P.Reg. 16 giugno 1998, n.12, che regola la sottrazione all'accesso di alcuni documenti nell'Amministrazione regionale, all'art. 13, comma 1, lett. l), autonomamente sottrae all'accesso la *"documentazione relativa alla situazione finanziaria economica e patrimoniale di persone, gruppi, imprese ed associazioni, comunque utilizzata ai fini dell'attività amministrativa."*³

¹ Art. 24, c. 2, L. 241/90 : *"Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai sensi del comma 1."*

² Art. 24, c. 6, L. 241/90. : *"Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi:*

a) *quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione;*

b) *quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;*

c) *quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;*

d) *quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono;*

e) *quando i documenti riguardino l'attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento del relativo mandato."*

³ Art. 13 D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12: *"1 - Il diritto di accesso è escluso per i documenti suscettibili di recare pregiudizio agli interessi indicati nell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 nonché nell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352. L'esclusione deve essere disposta unicamente in connessione con l'effettiva sussistenza degli interessi richiamati. Nell'ambito dei criteri fissati nell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, al fine di salvaguardare la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni (con particolare riferimento agli interessi epistolari, sanitari, professionali, finanziari, industriali e commerciali di cui siano in concreto titolari), sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti:*

(...)

Posto il superiore *corpus* normativo, può quindi concludersi che il diritto di accesso alla documentazione formata o detenuta dalla pubblica amministrazione deve essere temperato con l'esigenza di salvaguardare interessi primari correlati alla riservatezza di altri soggetti, che espressamente ne facciano richiesta, con particolare riferimento agli interessi epistolari, sanitari, professionali, finanziari, industriali e commerciali di cui essi siano in concreto titolari.

Pertanto, codesto Dipartimento valuterà opportunamente la natura degli atti per i quali viene chiesto l'accesso, al fine di verificarne l'inclusione tra quelli resi inaccessibili dalle disposizioni sopra richiamate.

Nei termini che precedono viene resa la consultazione richiesta.

Ai sensi dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti al medesimo.

Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale n.16586/66.98.12 dell'8 settembre 1998, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere, senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

Avv. Dario Schelfi



Il dirigente avvocato
Anna Maria La Vecchia

Anna Maria La Vecchia

L'AVVOCATO GENERALE AD INTERIM
(Avv. Maria Mattarella)



M. Mattarella

seguenti categorie di documenti:

(...)

l) documentazione relativa alla situazione finanziaria economica e patrimoniale di persone, gruppi, imprese ed associazioni, comunque utilizzata ai fini dell'attività amministrativa.

(...)

Deve comunque essere garantita ai richiedenti la sola visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro stessi interessi giuridici.

Sono inoltre escluse dall'accesso tutte le note, appunti, comunicazioni d'ufficio, salvo che queste non abbiano costituito il necessario ed esclusivo presupposto all'azione del potere pubblico. In ogni caso non sono sottratti all'accesso atti e documenti richiesti dal diretto interessato relativi alla sua persona con la sola esclusione di quelli di cui alle lett. e), i), l). L'accesso ai documenti di cui al presente articolo è consentito agli operatori della pubblica amministrazione che sono tenuti a farne richiesta scritta con l'indicazione dei motivi d'ufficio a base della richiesta."

